-	ATTO STRAGIUDIZIALE DI DIFFIDA	
A	Il sottoscritto Michele Pizzuto, nella qualità di Rappresentante Lega-	
	le, pro-tempore, dell'Associazione "Consiglio Siciliano della Caccia,	
	della Pesca, dell'Ambiente, della Cinofilia e dello Sport", domiciliato	
	per la carica in Piazza Tommaso Natale, 98 – 90147 Palermo;	
	VISTO Il Decreto dell'Assessore alle Risorse Agricole ed Alimentari	
	della Regione Sicilia emanato in data 12/08/2010, pubblicato sulla	
	G.U.R.S. il 27/08/2010, recante modifiche al Calendario Venatorio	
	2010/2011, in pretesa ottemperanza dell'Ordinanza 638/2010 emes-	
	sa dal TAR di Palermo il 17/07/2010;	
	RITENUTO che l'art. 3 del predetto decreto contiene, tra l'altro, un di-	
	vieto generale provvisorio di caccia nelle isole minori, in quanto inte-	
	ressate alla migrazione;	
4	RITENUTO che tale divieto non risponde alla finalità ispiratrice del de-	
	creto di modifica, annunciata ripetutamente dall'Assessore con co-	
	municati stampa a grande diffusione e consistente nell'esigenza di	4
	ottemperare provvisoriamente al provvedimento cautelare del Giudi-	
	ce Amministrativo in attesa della pronunzia in grado di appello;	
	RITENUTO, invero, e per quanto precipuamente attiene alla questione	
	rotte di migrazione, che il CV 2010/2011 è stato impugnato e sospe-	
	so nelle parti in cui "non prevede il divieto di caccia lungo le rotte di	
	migrazione dell'avifauna, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1	v
	comma 5 e 21 comma 2 L. 157/1992, individuate dal Piano Regiona-	(A)
	le Faunistico Venatorio" e "non prevede il divieto di caccia nei siti Na-	
-	tura 2000 con particolare riguardo per quelli interessati dai flussi mi-	

gratori";	
RITENUTO che il Piano Regionale Faunistico Venatorio non specifica	
quali siano le rotte di migrazione dell'avifauna – prerogativa riservata	
all'ISPRA (ex INFS), ai sensi dell'art. 1 L. 157/1992 – limitandosi ad	
individuare sommariamente tre "direttrici" di migrazione all'interno di	
linee ideali che, per comodità, vengono fatte passare attraverso de-	
terminati punti geografici;	
RITENUTO, in ogni caso, che – quand'anche volesse attribuirsi a tale	
indicazione il valore di cui all'art. 1 comma 5 L. 157/1992 – il divieto	
di cui all'art. 21 comma 2, quale conseguenza della presunta viola-	
zione del predetto art. 1 comma 5, andrebbe riferito alla caccia "lun-	
go le suddette rotte a meno di cinquecento metri dalla costa marina	
del continente e delle due isole maggiori", restando così implicita-	
mente escluse, dalla limitazione, le isole minori;	y
RITENUTO che anche il divieto di caccia nei Siti Natura 2000, di cui al	
successivo capo di impugnazione, non potrebbe prescindere	
dall'analisi delle schede del Piano di Gestione di ogni singolo sito,	
per verificare se ed in quale misura l'attività venatoria vada vietata o	
temporalmente limitata, ma sempre all'interno del sito stesso;	
RITENUTO, sotto altro profilo, che la giurisprudenza dello stesso TAR	
palermitano ha ripetutamente disatteso, in sede di merito, le suddet-	
te censure così come formulate dai ricorrenti, chiarendo, con una in-	
terpretazione correttiva, che il presunto divieto di caccia sulle rotte	
migratorie deve limitarsi solo alle ZPS (cfr. sentenza 3481/2010);	
RITENUTO che, in precedenza, lo stesso Assessorato Agricoltura e	
	RITENUTO che il Piano Regionale Faunistico Venatorio non specifica quali siano le rotte di migrazione dell'avifauna – prerogativa riservata all'ISPRA (ex INFS), ai sensi dell'art. 1 L. 157/1992 – limitandosi ad individuare sommariamente tre "direttrici" di migrazione all'interno di linee ideali che, per comodità, vengono fatte passare attraverso determinati punti geografici; RITENUTO, in ogni caso, che – quand'anche volesse attribuirsi a tale indicazione il valore di cui all'art. 1 comma 5 L. 157/1992 – il divieto di cui all'art. 21 comma 2, quale conseguenza della presunta violazione del predetto art. 1 comma 5, andrebbe riferito alla caccia "lungo le suddette rotte a meno di cinquecento metri dalla costa marina del continente e delle due isole maggiori", restando così implicitamente escluse, dalla limitazione, le isole minori; RITENUTO che anche il divieto di caccia nei Siti Natura 2000, di cui al successivo capo di impugnazione, non potrebbe prescindere dall'analisi delle schede del Piano di Gestione di ogni singolo sito, per verificare se ed in quale misura l'attività venatoria vada vietata o temporalmente limitata, ma sempre all'interno del sito stesso; RITENUTO, sotto altro profilo, che la giurisprudenza dello stesso TAR palermitano ha ripetutamente disatteso, in sede di merito, le suddette censure così come formulate dai ricorrenti, chiarendo, con una interpretazione correttiva, che il presunto divieto di caccia sulle rotte migratorie deve limitarsi solo alle ZPS (cfr. sentenza 3481/2010);

	Foreste aveva inteso ottemperare ad analoga ordinanza cautelare,	
*	posticipando al 14/11 l'esercizio venatorio nelle ZPS interessate dai	
	flussi migratori, senza coinvolgere l'intero territorio delle isole minori,	
	quale misura non era più stata oggetto di ulteriori impugnazioni (cfr.	
	D.A. Cimino 2082/2009);	
	RITENUTO, per quanto sopra, che non si comprende la ragione	
	dell'introduzione di un divieto di caccia generalizzato nelle isole mi-	
	nori (fatta eccezione per l'Isola di Capo Passero), anche nella por-	
	zione di loro territorio non ricadente nel perimetro delle ZPS;	
	RITENUTO che tale divieto appare del tutto incoerente con le premes-	
H	se del decreto assessoriale stesso e cagiona una irragionevole di-	
	sparità di trattamento in danno dei residenti in tali territori, la cui su-	
	perficie protetta – in spreto alle disposizioni della L.R. 33/1997 e del	
16	Piano Regionale F.V. – raggiungerebbe la percentuale del 100%;	
	RITENUTO che aberrante conseguenza di tale modifica è	
	l'eliminazione di cinque ambiti territoriali di caccia (ME3, PA3, TP3,	
	TP4, AG3), sicché i cacciatori colà residenti (che ragionevolmente	
	non hanno richiesto – per intuibili motivi logistici – di esercitare la	
	caccia al di fuori dell'ambito di residenza) saranno privati della pos-	
	sibilità di esercitare l'attività venatoria pur dopo avere corrisposto le	
	relative tasse di concessione, a ciò indotti dalle rassicuranti dichiara-	
	zioni rese dall'Assessore nei comunicati stampa diffusi nella prima	
	metà del mese di agosto;	
*	RITENUTO, invero, che nessuno dei predetti comunicati – preannun-	
75	zianti una modifica rivolta ad ottemperare all'ordinanza cautelare del	WY 1006
		_

TAR – lasciava presagire la chiusura totale della caccia nell'intero	
territorio delle Isole Minori (ad eccezione dell'Isola di Capo Passero),	
sicché l'azione combinata di tale propaganda, unitamente al ritardo	
della pubblicazione del decreto a ben quindici giorni di distanza dalla	
sua firma (12/8), ha certamente indotto al versamento delle tasse	
(limitate al solo ambito di residenza) una buona parte dei cacciatori,	
ignari del divieto incombente;	
TUTTO CIO' VISTO E RITENUTO	
le scriventi associazioni invitano e diffidano l'Assessore alle Risorse	
Agricole ed Alimentari della Regione Sicilia, on.le G. Bufardeci, a vo-	
lere senza indugio limitare il divieto di caccia provvisorio nelle isole	
minori alla sola parte del territorio compreso nelle ZPS, avvertendo-	
Lo che, in difetto, si vedranno costrette ad agire in ogni idonea sede	
giudiziaria a tutela degli interessi e dei diritti dei cacciatori, ingiusta-	<u> </u>
mente ed immotivatamente calpestati.	
SCHIANO * 180	
Mighele Pizzuto	
COOM PESCA AUSTRALIA	
point to a False	
a lancere a lancere a la lancer	
in this is a second of	
	territorio delle Isole Minori (ad eccezione dell'Isola di Capo Passero), sicché l'azione combinata di tale propaganda, unitamente al ritardo della pubblicazione del decreto a ben quindici giorni di distanza dalla sua firma (12/8), ha certamente indotto al versamento delle tasse (limitate al solo ambito di residenza) una buona parte dei cacciatori, ignari del divieto incombente; TUTTO CIO' VISTO E RITENUTO le scriventi associazioni invitano e diffidano l'Assessore alle Risorse Agricole ed Alimentari della Regione Sicilia, on.le G. Bufardeci, a volere senza indugio limitare il divieto di caccia provvisorio nelle isole minori alla sola parte del territorio compreso nelle ZPS, avvertendo-Lo che, in difetto, si vedranno costrette ad agire in ogni idonea sede giudiziaria a tutela degli interessi e dei diritti dei cacciatori, ingiustamente ed immotivatamente calpestati. Mighela Pizzuto: